



Brescia, 26 gennaio 2020

A tutti i genitori e gli studenti

A tutti i docenti

Al personale ATA preposto

Albo e sito web d'Istituto

## Avviso n. 171

### ***Sorveglianza sanitaria e monitoraggio dello stato di salute degli studenti - Procedure da seguire in caso di sintomatologia e per il rientro a scuola dopo un'assenza: informazioni e istruzioni***

Il **Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19** [d'ora innanzi: **Protocollo**], adottato prima dell'inizio dell'anno scolastico<sup>1</sup>, contiene informazioni dettagliate circa il sistema di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio dello stato di salute degli studenti a scuola, definito in adempimento delle prescrizioni e/o delle raccomandazioni disposte dalle Autorità sanitarie o tecniche competenti, nonché le procedure da seguire in caso di sintomatologia sospetta.

Dopo l'adozione di tale Protocollo, tuttavia, e a motivo dell'andamento della situazione epidemiologica, sono intervenute, da parte sia dell'Istituto Superiore di Sanità, sia, di conseguenza, di Regione Lombardia e dell'ATS di Brescia, numerose nuove e diverse indicazioni procedurali, tutte tempestivamente comunicate a genitori, studenti e personale scolastico mediante i seguenti avvisi:

Avviso n. 24 del 20.09.2020<sup>2</sup>;

Avviso n. 30 del 25.09.2020<sup>3</sup>;

Avviso n. 57 del 19.10.2020<sup>4</sup>.

Tenuto conto, tuttavia, che dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza disposta a partire dal 26 ottobre 2020, sono intervenute ulteriori e in qualche caso mutate istruzioni operative da parte delle autorità competenti, e considerata l'imminenza della ripresa di dette attività, prevista per domani, mercoledì 27 gennaio, pare opportuno, a beneficio di tutti i soggetti in indirizzo, fornire sintetiche ma aggiornate informazioni sull'intera materia, che consentano la corretta ed efficace gestione delle procedure anti-Covid 19 cui occorre attenersi in relazione alle diverse casistiche che si possono determinare.

<sup>1</sup> [https://www.liceogambara.edu.it/sites/default/files/page/2020/PROTOCOLLO%20INTERNO%20SICUREZZA\\_rev.%201.pdf](https://www.liceogambara.edu.it/sites/default/files/page/2020/PROTOCOLLO%20INTERNO%20SICUREZZA_rev.%201.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.liceogambara.edu.it/circolari/avv24-sorveglianza-sanitaria-e-monitoraggio-dello-stato-di-salute-degli-studenti-procedure>

<sup>3</sup> <https://www.liceogambara.edu.it/circolari/avv30-sorveglianza-sanitaria-e-monitoraggio-dello-stato-di-salute-degli-studenti-procedure>

<sup>4</sup> <https://www.liceogambara.edu.it/circolari/avv57-misure-anti-covid-19-nuove-disposizioni-relative-durata-e-termini-dell%E2%80%99isolamento-e>



Fonte principale di tali informazioni, oltre ai documenti tecnici su cui si è basata la stesura del Protocollo, per le parti che mantengono validità, sono le pagine dedicate del sito web di ATS Brescia <sup>5</sup>, periodicamente aggiornate, cui suggeriamo di fare costante riferimento per ogni dubbio o necessità, così come le indicazioni che vengono dal “Tavolo interistituzionale” costituitosi, mesi fa, fra la stessa ATS e il sistema scolastico bresciano.

## 1. Premessa

E' opportuno richiamare, prima di tutto, quanto di seguito esposto.

In ogni istituzione scolastica, in applicazione delle *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28.08.2020* emanate dall'Istituto Superiore di Sanità e fatte proprie dal Governo con il DPCM del 07.09.2020, è stato individuato un “**Referente scolastico Covid-19**” [d'ora innanzi: **REF. COVID**], che nel caso del Liceo Gambara è il dirigente scolastico (sostituto del REF. COVID è stato designato il collaboratore prof. Fabio Antonietti); tale figura è l'unica titolata a rapportarsi direttamente con l'autorità sanitaria territorialmente competente, ovvero con l'ATS di Brescia, ed è l'unica a cui devono fare riferimento le famiglie per le comunicazioni relative allo stato di salute degli studenti: i genitori, dunque, sono tenuti a rivolgersi, per tali comunicazioni, solo ed esclusivamente al REF. COVID, mediante i seguenti canali:

- **contatto telefonico: 030 3775004 – interno 7** (sig.ra Emma Borzacchiello, segretaria del REF. COVID);
- **contatto telematico: account istituzionale [bspm020005@istruzione.it](mailto:bspm020005@istruzione.it)** (ove prescritta, la documentazione medica va inviata in versione digitale a tale account, evitando di recapitarla in versione cartacea).

Si invitano quindi i genitori, in caso di assenza dei figli per misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, ad astenersi dal comunicare con i docenti, con i compagni di classe o con altri soggetti; si precisa, a riguardo, che si declinano sin da ora responsabilità in ordine a eventuali ritardi o disguidi nell'applicazione delle procedure imputabili al mancato rispetto delle presenti indicazioni operative.

La gestione delle procedure profilattiche e sanitarie che fanno seguito alla comparsa dei sintomi è in generale competenza esclusiva dell'ATS di Brescia, che la esercita in contatto costante e in collaborazione con i medici di medicina generale (MMG), con i pediatri di libera scelta (PLS) e con i referenti Covid delle scuole; il REF. COVID, dunque, collabora attivamente con l'ATS, come si avrà modo di precisare più oltre, ma non è titolare di decisioni relative a definizione delle procedure da adottare, prescrizioni profilattiche, certificazioni mediche, condizioni per il rientro a scuola e così via, con le eccezioni di cui si dirà più oltre.

## 2. Condizioni per la presenza a scuola

Nulla, a riguardo, risulta significativamente mutato; si riportano di seguito, dunque, i contenuti del par. 6 del **Protocollo**.

<sup>5</sup> <https://www.ats-brescia.it/scuola>



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

**VERONICA GAMBARA**LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
via V. Gambarà 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 - 030 3778049 Fax 0303776455

**Misure valide per tutti i soggetti.** Per tutte le categorie di soggetti valgono, per l'ingresso in Istituto, le seguenti misure restrittive:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di contattare il proprio MMG o il PLS;
- il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici, oltre che per chi sia risultato positivo al tampone, per i soggetti per i quali sussistano le condizioni di pericolo stabilite come tali dalle autorità sanitarie competenti (manifestazione di sintomi simil-influenzali, temperatura superiore a 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.), anche quando manifestatesi successivamente all'accesso;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del dirigente scolastico, e in primo luogo: l'obbligo del distanziamento fisico di almeno un metro, di indossare sempre la mascherina per l'intera permanenza nell'Istituto, di osservare le regole di igiene delle mani.

**Condizioni per la presenza a scuola di studenti e personale scolastico.** Le condizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a qualsiasi titolo operante, sono le seguenti:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

**Misurazione della temperatura alle diverse categorie di soggetti.** In base a quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico<sup>6</sup>, nel documento allegato al "Piano scuola" del Ministero dell'Istruzione<sup>7</sup>, all'ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura corporea per gli alunni: **il controllo obbligatorio e giornaliero della temperatura corporea, da effettuarsi sia la sera che la mattina, finalizzato al rispetto dello stato di salute pubblica, è dunque affidato all'iniziativa e alla responsabilità individuali, nel caso dei soggetti maggiorenni, e genitoriali, nel caso dei soggetti minorenni.**

**Segnalazione obbligatoria dei soggetti che manifestano sintomatologia sospetta.** E' fatto obbligo, a ciascun lavoratore a qualunque titolo operante nella Scuola, di informare tempestivamente il REF. COVID o il suo sostituto circa l'eventuale insorgenza, nel soggetto stesso, di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento del proprio turno di servizio; i docenti e il personale non docente hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al REF COVID la presenza di sintomi sospetti negli studenti presenti all'interno dell'Istituto.

In relazione a quanto sopra, giova insistere su due precisi obblighi che gravano sulle famiglie, fra loro strettamente interconnessi:

- tenere costantemente monitorato lo stato di salute dello studente e in particolare assicurare la misurazione della temperatura corporea quotidianamente, sia la sera che la mattina;
- tenere lo studente a casa qualora insorgano sintomi compatibili con il contagio da Covid-19 (ATS Brescia precisa quali siano, potenzialmente, tali sintomi: *febbre, tosse, mal di testa, nausea/vomito*,

<sup>6</sup> <https://www.liceogambarà.edu.it/sites/default/files/articoli/2020-2021-verbale-n-8228052020.pdf>

<sup>7</sup> <https://www.liceogambarà.edu.it/sites/default/files/articoli/2020-2021-piano-scuola-2020-21dm392020.pdf>



*diarrea, mal di gola, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, raffreddore/congestione nasale*<sup>8</sup>) e informare tempestivamente della circostanza il REF. COVID dell'Istituto.

Si fa presente, ancora una volta, che l'obbligo di misurazione della temperatura a carico della famiglia, piuttosto che della scuola, non è motivato soltanto dalla necessità di evitare alle istituzioni scolastiche procedure che richiederebbero ogni mattina tempi incompatibili sia con un accettabile funzionamento delle attività didattiche, sia con la necessità di evitare assembramenti, bensì anche con l'esigenza di prevenire la diffusione del contagio nel percorso casa-scuola, specie nel caso di chi utilizza il trasporto pubblico.

### 3. Procedure da seguire in caso di comparsa di sintomi

Sono di seguito esposti i contenuti del par. 11 del **Protocollo**, debitamente integrati e rettificati sulla base delle più recenti indicazioni di Regione Lombardia e ATS Brescia.

Prima di tutto occorre sapere che per identificare quanto più precocemente possibile i casi di COVID-19 nella collettività scolastica è stato attivato sul territorio un percorso facilitato con **punti tampone a libero accesso**, in modalità "drive through", ai quali presentarsi **con autocertificazione senza prenotazione**, attivi dal lunedì al sabato, nelle sedi e negli orari indicati sul sito di ATS.<sup>9</sup>

#### **Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio**

Il genitore, o lo studente stesso se maggiorenne, deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio MMG o PLS. Nel caso in cui il MMG o PLS dia indicazione di effettuare il tampone, il genitore deve accompagnare il figlio al punto tampone più prossimo, dotato di modulo di autocertificazione (disponibile in allegato al presente avviso: Mod. 2: minorenni); se lo studente è maggiorenne può presentarsi autonomamente al punto tampone, sempre dotato del modulo di autocertificazione (disponibile in allegato al presente avviso: Mod. 3: maggiorenni).

In ogni caso: lo studente deve rimanere a casa e i genitori, o lui stesso se maggiorenne, devono informare tempestivamente la scuola circa le ragioni dell'assenza.

#### **Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

Se lo studente è minorenne:

- l'operatore scolastico che accerta che un alunno risulta sintomatico deve avvisare tempestivamente il REF. COVID o il suo sostituto;
- la segreteria del REF. COVID deve telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale;

<sup>8</sup> Sul sito di ATS è possibile consultare gli elenchi dei sintomi sospetti, in presenza dei quali è bene astenersi dalla frequenza della scuola, e di quelli che non la precludono: <https://www.ats-brescia.it/fag>, domande nn. 7 e 8

<sup>9</sup> <https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola>



- l'alunno va ospitato nel locale dedicato all'isolamento dei casi sospetti (infermeria, posta al piano terra nel cortile più interno); in tale locale, dotato di gel igienizzante e di scorta di mascherine sia chirurgiche che FFP2, le finestre devono rimanere sempre aperte;
- lo studente non deve essere lasciato da solo ma essere assistito da uno degli operatori designati al compito (non più di due), che deve mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare mascherina FFP2 o FFP3, fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore o a un tutore legale; l'operatore deve igienizzarsi le mani sia all'ingresso che all'uscita dal locale destinato all'isolamento dei casi sospetti;
- il personale scolastico designato procede alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termoscanner;
- lo studente isolato deve indossare la mascherina chirurgica, salvo che in caso di attestata incompatibilità per ragioni di salute;
- il genitore - o il tutore legale - che si reca in Istituto per prelevare lo studente deve essere dotato di mascherina chirurgica o FFP2 o FFP3; nessun altro deve entrare in contatto con il soggetto con sintomi sospetti;
- il genitore, in accordo con il proprio MMG o PLS, deve accompagnare immediatamente il figlio al punto tampone, recando con sé il modulo di autocertificazione **recante il timbro della scuola**.

Se lo studente è maggiorenne, le misure da attuare sono le medesime, ma non è necessario l'intervento di un genitore; il REF. COVID, in ogni caso, una volta isolato lo studente, informa un genitore o un tutore legale, anche allo scopo di assumere eventuali accordi procedurali.

#### 4. Il tampone: come comportarsi in attesa del referto e come ottenerlo

In attesa del referto del tampone il soggetto, in quanto caso sospetto, è tenuto a rispettare l'isolamento.

I cosiddetti "contatti stretti" del caso sospetto (familiari conviventi, compagni di classe o altri contatti stretti) non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario. Tuttavia: è fortemente raccomandato un atteggiamento prudentiale, in particolare per i contatti stretti continuativi (ad esempio i genitori): è bene utilizzare le mascherine in ogni situazione ed evitare per quanto possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l'utilizzo di mezzi pubblici.

Il referto del tampone si può ottenere:

- consultando il "Fascicolo Sanitario Elettronico" proprio o del minore che è stato sottoposto al tampone;
- chiedendo al proprio MMG o PLS di consultare il "Fascicolo Sanitario Elettronico".

Regione Lombardia, inoltre, ha avviato, limitatamente al periodo dell'emergenza in atto, un nuovo servizio online per visualizzare e scaricare il referto relativo all'ultimo esame per Covid- 19: occorre accedere al link <https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid>, muniti solo di Codice Fiscale e Tessera Sanitaria della persona che ha eseguito il



tampone. Le istruzioni per visualizzare il referto sono disponibili sul sito di ATS Brescia<sup>10</sup>. Si fa presente che il referto relativo all'ultimo tampone Covid-19 eseguito può essere visualizzato e scaricato per un periodo limitato di 15 giorni e che ATS non è in possesso dei referti.

## 5. Procedure per il rientro a scuola dopo un'assenza

Si riportano di seguito le più recenti indicazioni fornite a riguardo dall'ATS di Brescia.

### Rientro dopo assenza per malattia da Covid-19

In caso di tampone con esito positivo, il soggetto viene posto in isolamento per 10 giorni dall'inizio dei sintomi (in caso di sintomi lievi, l'isolamento parte dalla data di effettuazione del tampone). La riammissione in collettività avviene con tampone negativo eseguito a partire dal 10° giorno di isolamento e dopo 3 giorni di assenza di sintomi.

Il MMG o PLS, dopo la conferma di avvenuta guarigione (tampone risultato negativo), deve rilasciare l'attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità. Dunque: **il rientro a scuola dopo una procedura di profilassi Covid-19 comporta di necessità la produzione al REF. COVID di un'attestazione da parte del MMG o del PLS (e non del referto del tampone!) che certifichi la condizione di negatività al Covid-19**, che va inoltrata alla scuola, prima della riammissione dello studente, secondo le modalità illustrate nel paragrafo 1 del presente avviso.

In caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile ripeterlo dopo 7 giorni; se permane ancora l'esito positivo, l'isolamento termina dopo 21 giorni dall'esordio dei sintomi o, in assenza di sintomi, dalla data di esecuzione del primo tampone positivo, a condizione che risulti senza sintomi almeno l'ultima settimana.

I docenti e tutto il personale scolastico, in quanto lavoratori, pur concludendo anch'essi il periodo di isolamento dopo 21 giorni dall'esordio dei sintomi (o, in assenza di sintomi, dalla data di esecuzione del primo tampone positivo) con almeno l'ultima settimana senza sintomi, per il rientro a scuola devono attenersi a quanto ribadito nel DPCM del 03 dicembre 2020 (Allegato 12: "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali - 24 aprile 2020"), cioè attendere la negativizzazione del tampone di controllo prima di poter riprendere l'attività lavorativa. Il MMG di riferimento potrà richiedere settimanalmente alle strutture sanitarie competenti il tampone di controllo e prolungare il certificato di malattia al paziente per tutta la durata della positività.

### Rientro dopo assenza per quarantena in quanto contatto stretto di caso positivo.

Il rientro può avvenire dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con la persona risultata positiva, senza la necessità di ulteriori accertamenti, a meno di eventuale esordio di sintomi durante il periodo di quarantena, nel qual caso si rende opportuna l'esecuzione del tampone, previa valutazione del proprio MMG o PLS.

Per il rientro a scuola, possibile in assenza di sintomi il giorno successivo alla data di conclusione del periodo di 14 giorni di quarantena, non è richiesta alcuna attestazione rilasciata dal MMG o PLS.

<sup>10</sup> <https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola>



È prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di quarantena, effettuando, non prima della decima giornata dall'ultimo contatto, un tampone nasofaringeo recandosi presso i punti tampone a libero accesso; in questo caso, l'isolamento avrà termine solo a seguito di esito negativo del test e per il rientro anticipato a scuola sarà necessario farsi rilasciare dal MMG o PLS l'attestazione di riammissione sicura in collettività.

Se l'esito del tampone di fine quarantena è positivo, il contatto stretto sarà identificato come "caso" e verrà disposta la misura dell'isolamento obbligatorio per lui e della quarantena per i contatti familiari.

Si consiglia in ogni caso di contattare il MMG o PLS per valutare il percorso più idoneo alla propria condizione.

### **Rientro dopo un'assenza dovuta a sintomatologia per cui si è attivato un percorso di accertamento Covid**

In presenza di sintomatologia sospetta per Covid-19, il MMG o PLS, sulla base della propria valutazione medica, propone il tampone nasofaringeo quale strumento diagnostico. In caso di diagnosi di malattia diversa da Covid-19, lo studente deve rimanere a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del MMG o PLS, che dovrà rilasciare l'attestazione che consente di rientrare a scuola, in quanto è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19.

### **Rientro dopo assenze dovute a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di accertamento Covid**

Il MMG o PLS gestisce la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro a scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del MMG o PLS; il genitore, tuttavia, avrà cura di riportare con chiarezza, nella richiesta di giustificazione, il motivo dell'assenza.

Dunque, in ultima istanza:

- 1. Il rientro a scuola dopo una procedura di profilassi Covid-19 comporta di necessità la produzione al REF. COVID di un'attestazione da parte del MMG o del PLS che certifichi la condizione di negatività al Covid-19, che va inoltrata alla scuola, prima della riammissione dello studente, secondo le modalità illustrate nel paragrafo 1 del presente avviso.**
2. Il rientro a scuola in tutti gli altri casi non è subordinato alla presentazione di alcun certificato.

**La giustificazione dell'assenza e la conseguente riammissione alle lezioni degli alunni che sono stati assenti per malattia da Covid-19 o per caso sospetto Covid-19 o per isolamento come contatto stretto di caso positivo è disposta direttamente dall'ufficio di presidenza a registro elettronico prima del rientro a scuola; dunque non è necessario che il genitore compili il libretto scolastico, operazione ovviamente obbligatoria, invece, in tutti gli altri casi di assenza.**



## 6. Sistema di monitoraggio dello stato di salute degli studenti e collaborazione con l'ATS di Brescia

Si riporta di seguito parte dei contenuti del par. 10 del **Protocollo**, debitamente integrati o rettificati sulla base delle più recenti disposizioni di Regione Lombardia e ATS di Brescia.

La collaborazione con l'Autorità sanitaria territorialmente competente, nella fattispecie l'ATS di Brescia, si attua attraverso il monitoraggio dello stato di salute degli studenti e del personale e il reperimento e la trasmissione delle informazioni utili a definire i cosiddetti "contatti stretti" dei soggetti risultati positivi al tampone COVID-19.

**Monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale.** Il REF. COVID, in collaborazione con il personale preposto, verifica quotidianamente la percentuale di studenti assenti di ciascuna classe e ne tiene traccia mediante il registro elettronico; qualora riscontri l'improvvisa assenza di una percentuale di studenti superiore al 40%, ne dà immediata comunicazione all'autorità sanitaria competente, per la valutazione dei provvedimenti del caso.

**Comunicazione all'autorità sanitaria competente dei "contatti stretti" di un soggetto risultato positivo al tampone Covid19.** Qualora l'autorità sanitaria competente accerti, entro la comunità scolastica, un caso di positività, il REF. COVID è tenuto a fornire a detta autorità, al fine dell'individuazione dei "contatti stretti", i seguenti elementi informativi:

- elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- elenco degli insegnanti e degli operatori che hanno svolto attività di insegnamento o assistenza all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- elementi utili alla ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi (e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi, qualora si accerti che la segnalazione del caso è intervenuta in ritardo rispetto alla comparsa dei sintomi; per i casi asintomatici, si considerano le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla medesima);
- elenco degli eventuali alunni e/od operatori scolastici con fragilità;
- eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Allo scopo di consentire al REF. COVID di fornire il maggior numero di elementi informativi possibili, i docenti che svolgono attività didattica in presenza devono documentare a registro elettronico tutte le occasioni eventuali di contatto fra gli studenti della classe e altri soggetti (es. attività svolta esternamente all'edificio, specie se in luoghi chiusi; attività svolte a contatto con altre classi o con alunni di altre classi ecc.).

### Caso di positività a scuola

La valutazione dello stato di "contatto stretto", così come tutte le misure restrittive da applicare in caso di accertamento di casi positivi, è di competenza dell'autorità sanitaria; con Circ. prot. n. G1.2020.0035496 del 24.10.2020, tuttavia, Regione Lombardia ha dato disposizione che "nelle situazioni in cui il contatto con ATS sia difficoltoso in relazione alla numerosità dei casi, in presenza di informazione certa di studente positivo al Covid-19", il dirigente scolastico debba "anticipare ai genitori la comunicazione della quarantena della classe per 14 giorni dall'ultima giornata di lezione



frequentata dal caso positivo”<sup>11</sup>. Alla luce di ciò e tenuto conto dell’attuale andamento dei dati epidemiologici, si comunica sin da ora che **in caso di accertamento di positività in uno studente frequentante l’Istituto, lo scrivente disporrà in via precauzionale l’immediata sospensione delle attività didattiche per tutta la classe e anticiperà ai genitori la comunicazione della quarantena**<sup>12</sup> in attesa che ATS compia le indagini del caso e confermi le misure preventive da attuare nei confronti degli studenti e del personale docente e non docente. Se la misura della quarantena dovesse essere confermata dall’Autorità sanitaria, sarà inviata a tutti i genitori della classe interessata apposita comunicazione da parte dell’ATS stessa, con precise indicazioni relative all’intervallo di tempo stabilito per l’isolamento e alle norme igienico sanitarie da rispettare durante tale segmento temporale.

Quanto sopra riportato motiva ampiamente sia l’**obbligo del genitore di comunicare immediatamente alla scuola la condizione di salute dello studente nel caso di comparsa di sintomatologia sospetta**, sia l’obbligo dei docenti di riportare tempestivamente a registro elettronico non solo le assenze, ma anche ogni possibile informazione utile a tracciare, in caso di necessità, i possibili “contatti stretti” dello studente in questione. E’ di tutta evidenza, infatti, che qualora i comportamenti dei genitori e dei docenti non dovessero risultare pienamente ottemperanti a detti obblighi, il REF. COVID si potrebbe trovare nell’impossibilità di fornire all’ATS di Brescia informazioni complete e attendibili, o addirittura di fornirle *tout court*, con conseguenti ricadute di responsabilità sugli inadempienti.

Poiché il controllo quotidiano di 58 registri di classe, a cura del REF. COVID, è operazione macchinosa, che richiede notevole impiego di tempo, si raccomanda comunque a tutti i docenti che dovessero ravvisare, in una classe, una percentuale di assenze pari o superiore al 40%, di darne immediata comunicazione, per le vie brevi e informali, al REF. COVID medesimo.

Nel caso in cui l’ATS di Brescia dovesse modificare le indicazioni operative esposte nel presente avviso, sarà cura dello scrivente, così come avvenuto nel periodo precedente il 24 ottobre 2020, darne tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Si comunica, infine, che a brevissimo sarà pubblicato un avviso dedicato alla casistica degli studenti in situazione di isolamento temporaneo, nel quale si forniranno indicazioni utili ad assicurare a essi attività didattica a distanza, compatibilmente con i limiti oggettivi posti dalle condizioni in cui è possibile operare.

Il Referente Covid  
Dirigente Scolastico  
prof. GIOVANNI SPINELLI

<sup>11</sup> [https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/m\\_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEI.0027116.26-10-2020.pdf](https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEI.0027116.26-10-2020.pdf)

<sup>12</sup> <https://www.ats-brescia.it/faq> (domanda n. 14)